

Proposta di Consiglio Comunale

N° 23 del 14/05/2026

OGGETTO: GC: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE 31/12/2025, N. 199.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1, commi 82-101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la definizione agevolata per i carichi inerenti alcune tipologie di entrata di competenza statale affidati, per la riscossione coattiva, nel periodo tra il 01/01/2000 e il 31/12/2023, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER);
- l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, anche per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie;

CONSIDERATO

- che l'Ente può inviare a riscossione coattiva le proprie entrate attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- che il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali è affidato al Concessionario Società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A.;

ATTESO che:

- nello specifico, il comma 104 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha concesso la possibilità, anche agli enti territoriali, che hanno affidato la riscossione coattiva ai concessionari, di introdurre forme analoghe a quelle statali di definizione agevolata per assicurare ai debitori il medesimo trattamento;
- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso

il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) generando una maggiore capacità di spesa ed un miglioramento del risultato di amministrazione;

- l'obiettivo prefissato, con l'adozione dello strumento della definizione agevolata, è la riduzione delle morosità per le quali ulteriori procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti dei cittadini che pagano regolarmente e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi siano elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero potrebbero essere inefficaci;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi affidati al Concessionario, ai fini della riscossione coattiva, entro la data del 31/12/2023, possibile oggetto di definizione prevedendo l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale;

DATO ATTO che sono stati verificati i riflessi positivi che l'adozione di questo atto andrà a causare sul bilancio dell'Ente quali:

- l'incasso integrale della quota capitale;
- l'ottimizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): i crediti tributari e patrimoniali vetusti obbligano l'Ente ad accantonare ingenti somme nel FCDE, vincolando quote di avanzo che rimangono indisponibili per la spesa pubblica;
- l'attuazione di una necessaria operazione di pulizia del magazzino crediti, rendendo il bilancio dell'Ente più veritiero e trasparente, in linea con i principi del D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- opportuno avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 per i debiti affidati in carico al Concessionario alla data del 31 Dicembre 2023, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, oltre ad equiparare il trattamento previsto per le partite in carico ad AdER.;
- necessario quindi, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse;

ESAMINATA la proposta allegata di "*Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali ai sensi della Legge 31/12/2025, n. 199.*" che si compone di n. 9 articoli, formulati in

attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 1 – comma 102 – della Legge 199/2025, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuta meritevole di approvazione;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO infine che il presente Regolamento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1 – comma 108 – della Legge 199/2025;;

VISTI

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 13 maggio 2026 ed è stata oggetto di esame da parte della commissione “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale” in data

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore “Risorse Finanziarie - Tributi - Partecipazioni – Economato” in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 1 – commi da 102 a 110 – della Legge 30 Dicembre 2025, n. 199;
3. **di approvare** il “*Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali ai sensi della Legge 31/12/2025, n. 199.*” composto di n. 9 articoli, allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale ;
4. **di dare atto** che la definizione agevolata si applica ai carichi affidati al Concessionario, ai fini della riscossione coattiva, entro la data del 31/12/2023 e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, a condizione del versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura e di notifica;
5. **di demandare** al Concessionario l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa;
6. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
7. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva Società I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A a cui si demanda l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
8. **di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici.